



Città di Trapani

Provincia di Trapani

AVVISO PUBBLICO

Rettifica dell'Avviso pubblico per l'Aggiornamento dell'Elenco comunale delle Imprese di Onoranze Funebri ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Trapani- prot. n° 35552 del 24/04/2025 – e posticipo del termine di presentazione delle istanze

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Visti:

- l'art. 10 comma 14 Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 4: "Modalità Tecniche e Procedure per il Trasporto delle Salme, dei Cadaveri e dei Resti Mortali ", che disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, e che modifica la legge regionale 17 agosto 2010, n. 18;
- il D. A. n. 212/2022 con il quale sono state redatte le disposizioni attuative in merito al trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali e le precauzioni da adottare a tutela della salute pubblica, in coerenza con la normativa Nazionale.

Preso atto che:

- lo stesso D. A. n. 212/2022 all'art. 3 comma 1 recita: per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
 - d) eventuale gestione di strutture per il commiato.
- al comma 5 : "Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria"

- al comma 7: "Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale

Considerato che:

- l'art. 26 comma 6 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Trapani, approvato con Del. C.C. 42/2020 e ss.mm.ii., sancisce che il Comune, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 della L.R. n.4/2020, costituisce un elenco, consultabile presso il suo sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria ed aventi sede nel territorio comunale o comuni limitrofi;
- comma 7 "Ciascuna impresa verrà informata dell'iscrizione all'elenco di cui articolo 13 comma 7 della L.R. n. 4/2020 tramite la consultazione della pubblicazione sul sito";

RENDE NOTO

che le imprese che intendono esercitare trasporti funebri nell'ambito del Comune di Trapani devono avere i seguenti requisiti, a pena l'esclusione dalla presente selezione:

- la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), rilasciata dallo sportello S U A P ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/2020;
- certificato della C.C.I.A.A. competente per territorio che certifichi l'iscrizione alla categoria di attività inerente il servizio di trasporto funebre;
- certificato dell'ASP che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
- certificato dell'ASP che attesti l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
- Idonei requisiti morali e idonea tecnica professionale, di cui alla dichiarazione descritta successivamente:

Entro il termine del 09 Giugno 2025 dovranno produrre la seguente documentazione:

1. copia della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), rilasciata dallo sportello SUAP ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/2020;

2. certificato dell'ASP che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
3. certificato dell'ASP che attesti l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
4. una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i seguenti requisiti:
 - a) la dotazione di veicoli idonei ed attrezzature occorrenti sufficienti ad assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;
 - b) la disponibilità di adeguata autorimessa per i mezzi in dotazione;
 - c) il numero di personale sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'esecuzione del trasporto funebre sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne e, comunque, non inferiore a n.4 unità da integrare convenientemente in relazione ai pesi da movimentare nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
 - d) di operare mediante personale con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - e) la fornitura al personale di idoneo, decoroso ed uniforme vestiario;
 - f) di accettare integralmente le norme contenute regolamento dei servizi cimiteriali comunale;
 - g) di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;
 - h) la disponibilità o meno ad essere inseriti in un turno mensile predisposto dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per la pronta reperibilità, così come previsto dall'art.19 del presente Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell'Autorità Giudiziaria;
 - i) l'assenza a carico del titolare o del legale rappresentante di:
 - sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica,

la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

- procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

- misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

- misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

- misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;

- sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;

- contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;

- interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;

- incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale.

Le imprese che intendono iscriversi all'Elenco Comunale dei Trasporti Funebri e Cimiteriali, dovranno presentare istanza all'indirizzo pec servizi.cimiteriali@pec.comune.trapani.it, entro e non oltre il 9 Giugno 2025 ore 12

Le istanze incomplete della documentazione richiesta e quelle fuori termine saranno automaticamente escluse e non considerate.

La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

La Direzione Cimiteriale esercita il controllo sull'esecuzione dei servizi e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

L'inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del regolamento comunale nonché la perdita dei requisiti occorrenti all'atto dell'iscrizione all'elenco, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre nel caso in cui si ravvisano estremi di reato, si provvederà anche a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Il nuovo elenco, formato a seguito del presente avviso, sostituirà il precedente e pertanto tutte le imprese non rientranti nel nuovo elenco comunale, non potranno operare presso il Cimitero Comunale

Trapani 20/05/2025

Il Funzionario E.Q.

Ing. Francesco ALA

Il Dirigente

Ing. Orazio Amenta